

**Stralcio sottoparagrafo 2.3 delle D.A.G. integrate con D. D. G. n. 2658 del 6 agosto 2012**

*2.3 Termini per la presentazione della domanda di aiuto*

I bandi pubblici, sia per l'accesso a misure singole che a "pacchetti di misure", prevedono una procedura c.d. a "bando aperto" che consente la possibilità di presentare domande di aiuto sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi avvisi pubblici.

Nel "bando aperto" viene applicato un meccanismo procedurale c.d. "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sotto-fasi temporali con frequenza periodica, di durata stabilita nei singoli bandi, al termine della quale si procederà alla conclusione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso periodo. Al termine di ogni sottofase individuata saranno predisposte le graduatorie di merito, sulla base dei criteri di selezione definiti in ciascun bando pubblico, ed individuate le operazioni da finanziare.

Ciascun bando pubblico stabilisce, in ordine alle modalità di presentazione delle domande:

- la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di aiuto con indicazione del relativo termine di scadenza, salvo motivate richieste di proroga accolte all'Autorità di Gestione;
- la frequenza e le relative date di riferimento per l'applicazione della procedura di "stop and go";
- specifiche modalità per il trattamento delle domande di aiuto afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l'eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie di merito relative a ciascuna sottofase temporale, sono predisposte entro la scadenza fissata per la sottofase successiva.

L'Amministrazione si riserva, in funzione dell'avanzamento finanziario delle misure e dell'intero programma, di sospendere la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del "bando aperto" non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione almeno un mese di prima della scadenza fissata per la medesima sottofase, con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

La domanda va presentata telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati (Regione, CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione), utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN .

La domanda cartacea, insieme a tutti gli allegati previsti nelle singole misure, deve essere presentata in duplice copia entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano.

Solo nel caso domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento **o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio**, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà respinta e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la

data di ricezione e nell'ultimo giorno utile anche l'ora di ricezione (valida per il rispetto dei termini di legge) e sarà tenuto protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Le presenti disposizioni non saranno applicate nel caso di invio tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento **o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio.**

Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data. Le domande non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto al termine fissato.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007- 2013 misura ..... “.....” bando di selezione annualità .....; inoltre vanno indicati gli estremi del richiedente.

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi :

- errata o mancata indicazione del CUAAs;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale ;
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata prima della presentazione della domanda cartacea indicata nei rispettivi bandi.

### **Stralcio sottoparagrafo 3.1 delle D.A.G. integrate con D. D. G. n. 2658 del 6 agosto 2012**

#### *3.1 Modalità di presentazione*

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo e sulla base degli schemi procedurali dell'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura perentoriamente entro i tempi stabiliti nei rispettivi bandi dall'inoltro telematico, con le seguenti modalità:

spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovrà essere riportata la dicitura “PSR Sicilia 2007-2013 – Domanda di pagamento a valere sulla Misura ..... “.....” e gli estremi del soggetto richiedente.

La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione dell'aiuto.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio accettazione dell'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento **o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio**, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile.

Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "*Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2007/2013. ASSE .... Misura .....*". trattenendo copia conforme all'originale.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

#### **Stralcio Paragrafo 5.5 delle D.A.G. integrate con D. D. G. n. 2658 del 6 agosto 2012**

##### ***5.5 - Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex post)***

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

**In caso di concessione di proroga/proroghe dei termini previsti per la conclusione delle operazioni, il periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione (impegni ex-post) relativi all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 devono intendersi posticipati per un periodo di tempo corrispondente a quello della proroga/proroghe concesse.**

I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori impegni ex-post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Stralcio Paragrafo 5.5 delle D.A.G. integrate con D. D. G. n. 2658 del 6 agosto 2012

**Stralcio Paragrafo 5.8 delle D.A.G. integrate con D. D. G. n. 2658 del 6 agosto 2012**

### ***5.8 - Proroghe***

La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione dell'Amministrazione. Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 47 del Regolamento CE 1974/2006. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la sopra citata Comunicazione indica che "devono essere incontestabili". In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Considerata la sfavorevole congiuntura economica e le difficoltà di accesso al credito, l'Autorità di Gestione si riserva, caso per caso, di valutare la possibilità di concedere proroghe in specifiche condizioni. **In caso di concessione di proroga/proroghe dei termini previsti per la conclusione delle operazioni, il periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione (impegni ex-post) relativi all'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 devono intendersi posticipati per un periodo di tempo corrispondente a quello della proroga/proroghe concesse.**